COMUNE DI PALAGIANO

SCHEMA DI CONVENZIONE *TRA IL COMUNE DI PALAGIANO E LE CARTOLIBRERIE/LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (BUONI LIBRO DIGITALI)*

L'anno 2025, il giorno _____ in Palagiano:

Tra

Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Palagiano, domiciliato per la sua carica nella sede comunale, il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Palagiano - Part. IVA 80008870737;

e

il/laSig./ra_____nato/a_____

_____il_____ residente a

_____ Via_____ n._____ nella

qualità di Legale Rappresentante della Soc./Ditta_____con

sede legale in_____ Via_____n._____

C.A.P._____Tel._____Cell._____

Indirizzo pec_____

indirizzo mail_____

C.F./P.IVA_____

di seguito indicati come "Parti", definiscono l'intesa sul tema in epigrafe, come di seguito dettagliato:

Premesso che:

- Il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione Italiana agli artt. 2,3,33 e 34 (commi 3 e 4), in cui si dispone che: "La Scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi,

hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con Borse di Studio, Assegni alle famiglie ed altre provvidenze";

- lo stesso costituisce uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani recepita dagli Stati membri dell'ONU nel 1948, che nell'art. 26 afferma il diritto all'Istruzione, la gratuità ed obbligatorietà dei livelli fondamentali, l'accesso su base di merito ai livelli superiori, la qualità ed il fine dell'istruzione quale rispetto dei diritti umani e pieno sviluppo della personalità;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle Disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" prevede, tra l'altro, indicazioni circa la fornitura di libri di testo scolastici demandando, alla Regione, l'onere di promuovere modalità atte a garantire e sostenere il diritto allo studio e all'apprendimento;
- l'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm., stabilisce che i Comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli/delle alunni/e che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti;
- la Legge Regionale Puglia n. 31 del 04/12/2009 avente ad oggetto: "Norme regionali per l'esercizio del Diritto all'Istruzione e alla Formazione" evidenzia le responsabilità dei comuni nel favorire lo sviluppo umano, culturale e sociale di cui agli articoli 7 e 8 dello Statuto della regione Puglia e in applicazione del DPR n. 616 del 24/07/1977;

Considerato che:

- il libro di testo si configura, ancora oggi come: a) lo strumento didattico più utilizzato attraverso il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e apprendimento nonché, b) il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente e, c) il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica;
- l'acquisizione, da parte degli alunni, dei libri di testo, costituisce un elemento di rilievo e funzionale al successo scolastico e formativo degli stessi;

Per quanto sopra richiamato, facendo seguito alla manifestazione di interesse da parte dell'Esercente de quo, acquisita agli atti d'ufficio, le Parti in questione concordano l'affidamento della fornitura in oggetto la quale è concessa e accettata sotto l'osservanza piena ed assoluta, inderogabile e inscindibile della presente Convenzione come di seguito:

Art. 1 – Finalità

Le parti intendono *promuovere ogni possibile azione atta a garantire il diritto all'istruzione* agli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché assicurare la effettiva

utilizzazione, da parte degli aventi diritto, nonché l'emersione e il contrasto di potenziali cambiamenti distorsivi sull'impiego dei contributi erogati.

Art. 2 – Oggetto

La Convenzione ha per oggetto la fornitura dei libri scolastici *agli alunni residenti sul territorio comunale* e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate sul territorio comunale o al di fuori di esso.

Art. 3 – Modalità ritiro buoni libro

Tutte le cartolibrerie e librerie convenzionate, saranno inserite nel sistema di gestione informatizzato delle dei buoni libro. Il sistema digitalizzato genera, automaticamente, i buoni libro digitali rendendoli immediatamente disponibili e spendibili, esclusivamente, presso le cartolibrerie e/o librerie regolarmente convenzionate.

Il Comune si impegna a pubblicare sul proprio sito web l'elenco degli esercenti convenzionati ai quali le famiglie degli alunni possono rivolgersi per l'acquisto dei libri di testo.

I buoni libro digitali:

a) Possono essere utilizzati, esclusivamente, per l'acquisto di libri di testo scolastici, relativi alla tipologia di scuola ed alla classe frequentata dall'alunno interessato;
b) Non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diversi da quelli previsti in Convenzione;
c) Possono essere utilizzati anche per l'acquisto di Dizionari e di Libri di Narrativa solo laddove presenti nell'elenco dei libri deliberato dal Collegio dei Docenti;
d) Possono essere utilizzati anche per l'acquisto dei Sussidi Didattici. Per "Sussidi Didattici" devono intendersi, esclusivamente, i libri di testo in formato digitale ed i contenuti digitali integrativi forniti editorialmente a completamento dei libri di testo. Tra i Sussidi Didattici rientrano, altresì, i contenuti acquisiti indipendentemente o reperibili in rete o prodotti attraverso il lavoro individuale o collaborativo dei docenti (D.M. 781 del 27/09/2013).

Poiché i buoni libro vengono trasmessi in formato digitale, esclusivamente al genitore, al rappresentante legale o allo stesso studente se maggiorenne, l'esercente convenzionato potrà consegnare i libri scolastici esclusivamente ai predetti soggetti.

Art. 4 – Obblighi per l'Esercente Convenzionato

L'Esercente si obbliga:

a) a garantire la fornitura dei libri di testo agli utenti aventi diritto, preventivamente convalidati dall'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Palagiano, provvedendo con la massima sollecitudine alla consegna dei libri;

b) in caso di momentanea non disponibilità dei testi, a non indurre l'acquirente a lasciare somme a titolo di acconto, a non indurlo ad effettuare l'acquisto presso altro esercente o a non compensare il valore del libro con acquisto di materiali diversi;
c) a gestire digitalmente i titoli e a non chiuderne la rendicontazione prima del completamento della fornitura; l'ordine effettuato e la mancata fornitura anche di uno solo dei testi coperti dall'importo del buono ed il relativo prezzo devono essere evidenziati sul buono stesso, la cui gestione rimane sospensivamente aperta;
d) a non proporre ai possessori di Buoni Libro di importo superiore alla somma effettivamente spesa per i libri di testo acquistati, la commutabilità del valore residuo per l'acquisto di materiali didattici, diversi dai libri scolastici;
e) a non condizionare la quantità dei titoli accettabili, durante il periodo utile per l'utilizzazione dei sussidi e a non adottare in tal senso misure organizzative restrittive dell'offerta tali da creare disagio alla clientela nell'approvvigionamento dei testi e che inducano ad acquistare altrove;
f) ad applicare lo sconto sui prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, così come disposto dal MIUR con apposito decreto annuale, per gli acquisti effettuati dagli Enti Locali;
g) a registrarsi ed utilizzare le piattaforme digitali adeguando ogni adempimento in formato elettronico;
h) a non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la fornitura;
i) a collaborare tempestivamente ad eventuali controlli ed ispezioni, da parte del Comune di Palagiano,volti alla verifica della corretta gestione della procedura.

Art. 5 – Obblighi per il Comune

Il Comune si obbliga :

a) a concedere in formato elettronico:
   - i buoni libro agli alunni che hanno presentato istanza sulla piattaforma regionale ripartendo tra i beneficiari, la somma assegnata e disponibile;
b) a rimborsare all'Esercente l'equivalente del buono libri riguardanti la fornitura dei libri scolastici agli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado (buono libri), precisando che è di esclusiva responsabilità dell'esercente la fornitura di prodotti che non rientrano nelle suddette tipologie merceologiche.

Art. 6 – Condizioni

I buoni libro non danno diritto al resto in denaro.

In caso di acquisto di prodotti diversi da quelli autorizzati e rientranti nelle categorie merceologiche di libri di testo, l'Ente non procederà alla correlata liquidazione.

Il Convenzionamento non comporta, per il Comune di Palagiano, alcun obbligo di richiesta di fornitura,

atteso che la scelta dell'operatore economico è effettuata autonomamente e liberamente dal cittadino, secondo leregole del libero mercato.

Art. 7 – Modalità di pagamento

Ai fini della liquidazione le cartolibrerie/librerie dovranno attendere l'autorizzazione all'emissione delle fatture, che verrà fornita direttamente attraverso le piattaforme informatiche a seguito dei necessari controlli da parte della Direzione Servizi Educativi.

Le fatture elettroniche, relative ai buoni libro ritirati, dovranno essere inviate tramite la piattaforma SDI e trasmesse al Comune di Palagiano –Codice Univoco NAC858

Le fatture relative alla fornitura dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado verranno liquidate ad avvenuto accreditamento dei fondi regionali attribuiti a questo Ente con apposito atto della Regione Puglia.

Le fatture dovranno contenere:

a) l'indicazione "Non soggette ad IVA" nonché il riferimento normativo "Art. 74 DPR 633/72";
b) la data entro la quale dovranno essere liquidate (30 giorni dalla data di emissione della stessa);

La liquidazione verrà disposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, eventuali contestazionidi irregolarità sospenderanno il predetto termine.

Art. 8 – Riservatezza dei dati

L'Esercente nell'ambito della realizzazione delle attività di vendita di propria competenza è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 c.d GDPR, D. Lgs. n. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018).

Art. 9 – Controlli

Il Comune effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni libro nel rispetto dei criteri edelle modalità indicati nella presente Convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso all'Esercente per prodotti venduti non conformi a quanto indicato negli artt. 3, 4 e 6.

Art. 10 – Controversie

La competenza, per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente Convenzione è del Foro di Taranto restando esclusa ogni forma di arbitrato.

Art. 11 – Validità della Convenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente Convenzione è la precisa e fedele espressione della loro volontà.

La presente Convenzione ha durata di 1 anno scolastico (2025/2026) con scadenza al 31 Marzo 2025.

L'Esercente è tenuto ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente Convenzione da parte dell'Esercente potrà determinare, anche in corso d'anno, la sospensione dall'accesso alla piattaforma, la cancellazione dall'elenco delle Cartolibrerie convenzionate e/o il diniego da parte dell'Amministrazione alla richiesta di iscrizione all'elenco predetto per periodi successivi.

La cancellazione dall'elenco delle librerie/cartolibrerie accreditare potrà, tuttavia, avvenire anche d'ufficio, in caso di perdita del possesso dei requisiti di ordine generale validi per la presente procedura.

L'Esercente potrà chiedere la cancellazione dall'elenco delle Cartolibrerie convenzionate tramite comunicazione scritta da inviare tramite PEC, non prima, tuttavia, di aver regolarmente consegnato a tutti gli utenti i testi precedentemente prenotati.

Il Comune, inoltre con atto motivato, ha la facoltà di escludere dall'albo gli operatori economici che hanno commesso grave negligenza, malafede o grave errore nell'esecuzione della fornitura affidata.

Art. 13 – Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

1) per il Comune di Palagiano: _____

2) per la Cartolibreria/Libreria: _____